

Il Presidente

Trento, 19 ottobre 2007
Prot. n. 3597 /Inter/AS-as

**Preg.mo Signor
Cons. Roberto Bombarda
Gruppo Verdi e Democratici per l'Unione**

SEDE

e, p.c.

**Preg.mo Signor
Dario Pallaoro
Presidente del Consiglio Provinciale**

SEDE

Oggetto: interrogazione n. 2535

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, dopo aver provveduto a raccogliere le necessarie informazioni presso le competenti strutture ed Assessorati provinciali, si precisa quanto segue.

Sulla base dei dati d'archivio, si informa che le società sotto elencate sono titolari di concessione a derivare:

- la società "Paradiso s.p.a." è titolare di una concessione (riferimento pratica C/3800) per derivare l/s 1,30 massimi e medi di acqua, dal laghetto di Monticello II, ad uso igienico ed assimilati nel periodo 01 gennaio – 31 dicembre di ogni anno. Tale concessione ha scadenza 31 dicembre 2018;
- la società "Carosello Tonale s.p.a." è titolare di una concessione (riferimento pratica C/3144) per derivare l/s 12,00 massimi e medi di acqua, da un corso d'acqua non denominato ma con punto di prelievo posto in prossimità del laghetto di Monticello II, nelle vicinanze del punto di prelievo della concessione di cui al paragrafo precedente, ad uso innervamento artificiale nel periodo 01 ottobre – 31 marzo di ogni anno. Tale concessione ha scadenza 31 dicembre 2022.

Le pompe segnalate come ancorate al fondale dei Laghetti, dei quali per altro nell'interrogazione non si indica il nome, verosimilmente si riferiscono alle concessioni suddette che presentano dei punti di prelievo posti nel/in prossimità del laghetto di Monticello II.

Da una consultazione a terminale, non risulta nessuna procedura di V.I.A. per le concessioni affidate alle Società sopra indicate; inoltre l'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente sentita per le vie brevi ha confermato che non sono state attivate procedure di screening o V.I.A. per le relative derivazioni. L'Agenzia stessa ha altresì comunicato che tali interventi, data l'esiguità delle portate derivate, non erano comunque da sottoporre a procedure di screening o V.I.A.

Relativamente alla verifica di compatibilità delle attività sciistiche sul ghiacciaio della Presena sono in corso da alcuni mesi attività di rilevazione e monitoraggio approfondite da parte delle strutture provinciali competenti che stanno analizzando le caratteristiche quali-quantitative del ghiacciaio anche in relazione all'intenso processo di fusione in atto ormai da decenni. Entro breve è prevista la definizione di un quadro di azione volto a preservare quanto più possibile l'integrità dell'ambiente glaciale e periglaciale; in questo contesto sarà evidentemente prestata particolare attenzione anche alla valutazione di compatibilità della pratica sciistica, che evidentemente potrà essere ammessa solo nel rispetto di restrittive condizioni capaci di garantire il perseguimento del principale obiettivo di tutela del ghiacciaio

L'Assessore all'Urbanistica e Ambiente con nota prot. 1444/07 di data 29 agosto scorso, per la parte di propria competenza, precisa quanto segue.

Con riferimento all'impianto di pompaggio indicato in oggetto ai fini del prelievo d'acqua ad uso innevamento artificiale, a seguito di apposita verifica di archivio presso l'U.O. per la valutazione dell'impatto ambientale, non risulta essere stato depositato alcun progetto e svolto alcun procedimento riguardante l'oggetto dell'interrogazione.

In termini di inquadramento normativo, ai sensi dell'allegato A al regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, un impianto di pompaggio finalizzato alla prelievo di acqua superficiale ricade nella tipologia "*10.m) Derivazioni di acque superficiali e opere connesse*" avente soglia limite per assoggettare le opere a procedura di VIA (colonna 1) con *portata massima derivabile superiore a 1.000 l/s* e a procedura di verifica (colonna 2) con *portata massima derivabile superiore a 200 l/s*.

L'articolo 2 del sopra indicato regolamento di esecuzione stabilisce inoltre che qualora i nuovi progetti ricadono, anche parzialmente, all'interno delle aree naturali protette, le soglie dimensionali – ove previste – sono ridotte del cinquanta per cento e il procedimento a cui sottoporre il progetto è direttamente la valutazione dell'impatto ambientale (VIA). Tra le aree naturali protette vanno annoverati sia i siti di importanza comunitaria (SIC) e le zone di protezione speciale (ZPS) sia i parchi provinciali.

In applicazione della direttiva 92/43/CEE (c.d. direttiva Habitat), infine, la legge provinciale di recepimento 15 dicembre 2004, n. 10 “*Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia*”, all’art. 9 comma 9, stabilisce che la valutazione di incidenza (VI) dei progetti che interessano aree SIC o ZPS deve essere ricompresa nella VIA o nel provvedimento di verifica (screening), qualora i progetti siano assoggettati a tali procedimenti.

In base alla documentazione disponibile presso l’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, nonostante l’impossibilità di collocare precisamente l’impianto, non sembrano esserci dubbi circa il coinvolgimento delle seguenti aree protette: SIC IT3120006 Presanella e Parco provinciale Adamello Brenta. Peraltro, in assenza delle caratteristiche tecniche dell’impianto, non risulta possibile stabilire il superamento delle soglie dimensionali previste dalla normativa provinciale in materia di VIA.

In conclusione, alla luce dei presupposti normativi e degli accertamenti d’ufficio di cui sopra, si può affermare che l’impianto richiamato nell’interrogazione – qualora realizzato dopo l’aprile 2001 - avrebbe dovuto essere sottoposto a procedimento di VIA, coordinato con il procedimento di valutazione di incidenza, ove superata la soglia di 100 l/s di prelievo. Per impianti più piccoli, indipendentemente dalla loro dimensione, in considerazione della collocazione all’interno di un SIC ricompreso nel Parco provinciale Adamello Brenta, deve comunque essere applicata la direttiva Habitat e la l.p. n. 10 del 2004 di recepimento in relazione allo svolgimento della valutazione d’incidenza.

Distinti saluti.

- Lorenzo Dellai –